

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VARESE

(procedimento numero 5.14 - Oggetto: Decreto apertura amministrazione straordinaria)

Il Tribunale di Varese, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- Dott. Miro Santangelo - Presidente relatore-
- dr. Nicola Cosentino - Giudice – –
- Dott. Marco Agozzino - Giudice –

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Vista l'istanza in data 5 settembre 2014, con la quale i Commissari Giudiziali della procedura di amministrazione straordinaria della Isotta Fraschini S.r.l. depositavano davanti al tribunale di Varese i ricorsi ex art 82, comma II, d. lgs. n. 270, del 8 luglio 1999, chiedendo l'attrazione alla procedura madre delle società Grandi Hotel, Sieme s.r.l., Corimec Italiana S.p.A. Siac International s.r.l. Castiglioni Giovanni s.r.l., Holding s.r.l., Castiglioni Houses s.r.l., Aptec S.r.l. Franz Isella S.p.A., Capica Minuterie S.p.A. e, Gesthotels Srl, società oggetto di odierno esame,.

-Letta la sentenza del 28.11.14, con la quale il Tribunale dichiarava lo stato d'insolvenza della società in oggetto;

-Letta la relazione depositata dai commissari giudiziali a norma dell'art. 28 del d.lgs. 270/1999 nonché i documenti ad essa allegati;

-Letto il parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 29 del suddetto decreto ;

-rilevata l'assenza di osservazioni alla relazione dei commissari giudiziali;

-Rilevato che i commissari medesimi concludono nel senso dell'ammissibilità della procedura invocata, e ciò sulla scorta della opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare per i collegamenti di natura economico produttiva esistenti tra l'impresa in oggetto e le società SLEME e CAPICA MINUTERIE., il raggiungimento degli obiettivi della procedura

-Rilevato che il Ministero nel parere sopra richiamato, ha condiviso tale prospettazione;

-ritenuto che Il titolo IV della Legge Prodi disciplina le ipotesi di estensione dell'amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo;

che quando sussiste una procedura madre, così definita dal legislatore all'art. 80 lettera a) D. Lgs 270/99), le imprese del gruppo, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 (numero dei dipendenti ed ammontare dei debiti) sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di riequilibrio economico, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Che l'articolo 27 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 stabilisce che le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 del medesimo testo normativo, sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Che tale risultato, può essere raggiunto attraverso un programma di cessione dei complessi aziendali oppure attraverso un programma di ristrutturazione dell'attività, entrambi finalizzati al recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Che relativamente alla impresa in oggetto, come rilevato dai commissari nella relazione, dalla differenza positiva tra il ROI atteso (circa 11%) e il costo medio ponderato del capitale (circa 8/9%) emerge la sussistenza delle prospettive di recupero dell'equilibrio economico. ;

Che infatti una tale differenza positiva, dimostra la capacità del complesso aziendale di remunerare in maniera soddisfacente il capitale investito, che rappresenta, appunto, il requisito fondamentale dell'economicità.

che, peraltro non è sufficiente raggiungere l'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ma è necessario che tale equilibrio si stabilizzi nel tempo;

che la misura e le caratteristiche del debito gravante sulla società oggetto di esame fanno apparire, allo stato, molto



difficoltoso prefigurare un piano di ristrutturazione che consenta il ritorno in bonis dell'impresa, dovendo il piano di ristrutturazione prevedere una forte ricapitalizzazione dell'impresa sulla quale non risulta alcuna disponibilità da parte dell'imprenditore o di terzi

che, viceversa, come osservato dei commissari, appare percorribile l'ipotesi del programma di cessione dei complessi aziendali, volto a conservare l'integrità in unità dell'azienda, e ciò sulla scorta, anche, delle manifestazioni di interesse, ricevute direttamente dai Commissari Giudiziali ;

che il programma di cessione appare, inoltre, pienamente compatibile con l'arco temporale di un anno stabilito a tal fine dalla legge.

Che quanto al requisito della opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza, deve rilevarsi, che, in considerazione del connessioni esistenti tra la Capica Minuterie S.p.A. e la Castiglioni Giovanni S.p.A. appare evidente prevedere una gestione unitaria dell'insolvenza,

che in particolare, l'opportunità della gestione unitaria risulta per tabulas dal contratto di affitto di azienda con la Capica Minuterie e con il contratto di locazione dell'immobile di proprietà della Sleme, altre società del Gruppo per le quali è stata dichiarata l'insolvenza, sottoposte al periodo di osservazione. ;

Che in tal modo, potrà essere gestito unitariamente la vendita dell'azienda di proprietà della Capica Minuterie e condotta in affitto dalla Castiglioni Giovanni s.p.a. ;

Che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla vendita del ramo di azienda di Albignasego, trattandosi di attività che viene svolta nell'immobile di proprietà della Sleme s.r.l. Anch'essa oggetto della medesima procedura;

che pertanto, conclusivamente sussistono quei collegamenti di natura economica e produttiva che fanno risultare opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza, in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

-Letti gli artt. 27, 28, 29 e 30 D.Lgs. 270/1999

PQM

-Dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria di CASTIGLIONI GIOVANNI SPA con sede legale in Milano via Foro Buonaparte 69 e sede effettiva in Varese via Sanvito Silvestro 80 ,.

affida ai commissari giudiziali la gestione dell'impresa sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38 d.lgs. 270/1999.

-Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 270/1999 nonché per la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t..

Così deciso in Varese il 14.5.2015 .

Il Presidente estensore.

Miro Santangelo

